

EH! S.p.A.

* * *

REGOLAMENTO DEI WARRANT DENOMINATI

“WARRANT PROMOTORE EH!”

1. Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento (il **“Regolamento Warrant Promotore”**), ai fini del Regolamento Warrant Promotore EH! i seguenti termini ed espressioni hanno il significato ad essi qui attribuito:

“Assemblea di Emissione”:	indica la delibera dell’assemblea della Società del 3 luglio 2026, come modificata con delibera dell’assemblea della Società in data 20 luglio 2026.
“Assemblea di Investimento”:	l’assemblea della Società che deliberi l’approvazione dell’Operazione Rilevante.
“Aumento di Capitale Quotazione”:	indica l’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea della Società in data 20 luglio 2026, per massimi nominali Euro 1.000.000,00, oltre all’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie, offerte secondo quanto indicato nella relativa deliberazione, anche a servizio dell’operazione di quotazione su Euronext Growth Milan;
“Azioni”:	le azioni ordinarie di EH! prive di indicazione del valore nominale.
“Azioni di Compendio”:	le massime numero 1.700.000 Azioni al servizio dell’esercizio dei Warrant Promotore rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’Assemblea di Emissione, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
“Azioni B”:	le n. 750.000 azioni di EH!, prive di indicazione del valore nominale e aventi le altre caratteristiche previste dall’articolo 6- <i>bis</i> dello Statuto della Società.
“Azionisti”:	i titolari di Azioni.

“Condizione Esercizio”:	di l'intervenuta efficacia dell'Operazione Rilevante.
“Operazione Rilevante”:	indica la potenziale acquisizione di partecipazioni in una società <i>target</i> e le altre forme di potenziale aggregazione della Società con una società <i>target</i> con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nell'impresa selezionata e/o di conferimento e/o di fusione con l'impresa selezionata.
“Periodo Ristretto”:	il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare (i) il bilancio di esercizio e la proposta di pagamento di dividendi ovvero (ii) la proposta di pagamento di dividendi straordinari sino al giorno (incluso) in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque, sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.
“Prezzo Sottoscrizione Azioni di Compendio”:	di indica Euro 0,10 (zero/10) per ciascuna Azione di Compendio.
“Promotore”:	il titolare delle Azioni B.
“Quotazione”:	la quotazione delle Azioni e dei Warrant su Euronext Growth Milan.
“Società”: o “EHI!” o “Emittente”:	EHI! S.p.A., con sede legale in Biella (BI), Via Aldo Moro, n. 3/A, P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Monte Rosa Laghi Alto Piemonte 02848790024.
“Termine Decadenza”:	di il 15° (quindicesimo) giorno di borsa aperta successivo al verificarsi della Condizione di Esercizio.
“Warrant Promotore”:	i warrant, denominati “ <i>Warrant Promotore EHI!</i> ” oggetto del presente Regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 3 luglio 2026, come successivamente modificata dall'assemblea della Società in data 20 luglio 2026, da assegnare gratuitamente al Promotore in abbinamento alle Azioni B in ragione del 17% (diciassette per cento) delle Azioni Ordinarie effettivamente emesse dalla Società in esecuzione dell'Aumento di Capitale Quotazione, fino ad un numero massimo di n. 1.700.000.

2. Warrant Promotore EHI!

2.1. I Warrant Promotore sono assegnati gratuitamente al Promotore in ragione del 17% (diciassette per cento) del numero delle Azioni Ordinarie emesse dalla Società in esecuzione

dell'Aumento di Capitale Quotazione, da arrotondare all'unità inferiore, fino ad un numero massimo di n. 1.700.000 Warrant Promotore, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea di Emissione.

- 2.2. I Warrant Promotore sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
- 2.3. Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un'Azione di Compendio.
- 2.4. I Warrant Promotore sono nominativi e sono intrasferibili fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 2.5. Non è stata richiesta, né sarà richiesta l'ammissione dei Warrant alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

3. Condizioni di esercizio dei Warrant Promotore

- 3.1. Subordinatamente al verificarsi della Condizione di Esercizio, i portatori del Warrant Promotore potranno – entro il Termine di Decadenza – chiedere di sottoscrivere Azioni di Compendio nel rapporto di un'Azione di Compendio per ciascun Warrant Promotore.
- 3.2. La comunicazione circa l'avveramento della Condizione di Esercizio sarà effettuata dalla Società senza indugio tramite comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società.
- 3.3. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant Promotore sono depositati entro il Termine di Decadenza. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant Promotore saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di mercato aperto successivo al termine dell'ultimo giorno del periodo di esercizio. Il Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant Promotore, sul conto corrente che la Società indicherà ai portatori dei Warrant Promotore che abbiano presentato richiesta di esercizio.
- 3.4. Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant Promotore. L'esercizio dei Warrant Promotore sarà in ogni caso sospeso nei Periodi Ristretti. Le richieste di sottoscrizione effettuate fino al giorno precedente la delibera consiliare di convocazione dell'Assemblea restano valide ed assumono efficacia, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 3.3 che precede, a partire dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto. Qualora il giorno di intervenuta efficacia dell'Operazione Rilevante cada durante un Periodo Ristretto, l'esercizio dei Warrant Promotore resterà sospeso sino al termine del Periodo Ristretto e il Termine di Decadenza riprenderà a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo Ristretto.
- 3.5. All'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei Warrant Promotore: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant Promotore non sono state registrate ai sensi del *Securities*

Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America; (ii) dichiarerà di non essere una “U.S. Person” come definita ai sensi della “Regulation S”. Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei Warrant Promotore sarà attribuita ai portatori di Warrant Promotore che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

4. Diritti dei portatori dei Warrant Promotore in caso di operazioni sul capitale sociale

- 4.1. Qualora la Società dia esecuzione a operazioni sul capitale sociale potranno essere modificati – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant Promotore – il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili, con modalità normalmente accettate e, comunque, sulla base di metodologie di generale accettazione volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

5. Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento Warrant Promotore, all’atto dell’esercizio dei Warrant Promotore spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant Promotore avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

6. Termini di decadenza

I Warrant Promotore non esercitati entro il Termine di Decadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

7. Regime Fiscale

L’assegnazione, l’acquisto, la detenzione, la cessione e l’esercizio dei Warrant Promotore da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

8. Varie

- 8.1. Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Warrant Promotore verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito *internet* della Società.
- 8.2. Il possesso dei Warrant Promotore comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento Warrant Promotore.
- 8.3. Il presente Regolamento Warrant Promotore è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4. Per qualsiasi contestazione relativa ai Warrant Promotore e alle disposizioni del presente Regolamento Warrant Promotore sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.